

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in par data al n. 95195, con la quale la Sig.ra Mazzanobile Elisabetta, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 05/01/2019 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 30785 del 14/03/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che la Sig.ra Mazzanobile Elisabetta ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 26/12/2018;
- VISTA la nota prot. n. 18133 del 13/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 99268 dell'11/09/2018 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2019;
- VISTO il DA n. 912 dell'11/02/1987, registrato alla Corte dei Conti il 18/02/1987, reg. n. 4, fgl. n. 319, con il quale la predetta dipendente è stata nominata con decorrenza giuridica 11/02/1987 nella qualifica Agente tecnico operatore telefonico, assumendo effettivo servizio in data 16/03/1987;
- VISTO il DDR n. 2722 del 16/07/1993 con il quale alla Sig.ra Mazzanobile Elisabetta sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 3, mesi 6 e giorni 12;
- VISTO il DDS n. 3326 del 20/06/2017 con il quale alla Sig.ra Mazzanobile Elisabetta sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza giorni 19;
- VISTO il DDG n. 4948 del 07/05/2004 con il quale la Sig.ra Mazzanobile Elisabetta, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Mazzanobile Elisabetta alla data del 31/12/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/03/1987 al 31/12/2018	31	9	14
Servizio ricongiunto (DDR n. 2722 del 16/07/1993)	3	6	12
Servizio riconosciuto (DDS n. 3326 del 20/06/2017)	0	0	19
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>15</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2019, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra MAZZANOBILE ELISABETTA, nata a xxxxxxxx l'xxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 NOV 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pilia